



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori VESCOVI, RAMPI, RIZZOTTI, PIZZOL e SBRANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2020

Modifiche alla Costituzione in tema di Stato federale e forma di governo presidenziale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge costituzionale reca una modifica complessiva dell'impianto istituzionale, al fine di istituire una Repubblica federale di impianto presidenziale: gli Stati Uniti d'Italia.

La storia della Penisola è caratterizzata da vicende che, nel corso dei secoli, hanno caratterizzato le singole realtà territoriali in modo peculiare. L'unificazione nazionale, avvenuta nella seconda metà del XIX secolo, non ha certo azzerato le differenze esistenti tra le singole regioni. Per tale motivo, il Costituente nel 1946-1947 ha opportunamente deciso di superare l'assetto centralista del previgente Regno d'Italia. Tuttavia, l'impianto istituzionale del regionalismo italiano è stato attuato con forte ritardo, salvo che per le cinque regioni a statuto speciale; l'attuazione concreta, attraverso il deferimento delle funzioni, è stata caratterizzata da eccessiva lentezza. Ancora negli anni Novanta del secolo scorso, il legislatore lavorava per completare il modello regionale, sino all'approvazione della nota riforma del titolo V del 2001, che ha rafforzato l'autonomia delle regioni a Statuto ordinario ma non ha risolto tutti i problemi che caratterizzavano la forma di Stato.

Sono diversi i tentativi, d'altro canto, di restaurare un estemporaneo neo-centralismo, sulla base di una diffusa – quanto infondata – opinione secondo cui l'accentramento di funzioni consentirebbe di migliorare l'erogazione di servizi ai cittadini. In realtà, le esperienze di molte regioni dimostrano come l'autonomia ha consentito, per contro, di valorizzare le diverse realtà territoriali senza per questo creare disparità tra i cittadini a seconda della regione di residenza.

Da ultimo, l'emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese, l'Europa e le altre aree mondiali ha reso evidente come solo la devoluzione delle funzioni e l'autonomia degli enti territoriali possano garantire, in ossequio al principio di sussidiarietà verticale, l'erogazione efficiente ed ottimale dei servizi al cittadino.

In quest'ottica, il presente disegno di legge costituzionale si prefigge di apportare una revisione generale ed organica al testo costituzionale in modo da rafforzare da un lato il potere esecutivo – attraverso l'adozione del modello istituzionale statunitense, basato sull'investitura popolare del Capo dello Stato – e valorizzare dall'altro le realtà territoriali, giungendo finalmente ad un vero e proprio assetto federale.

Il presente disegno di legge si compone di 77 articoli.

Nei primi due titoli si apportano modifiche ai principi fondamentali e alla parte prima della Costituzione. In particolare, il nuovo articolo 1 recita nel seguente modo: « L'Italia è una Repubblica federale democratica, denominata Stati Uniti d'Italia e fondata sul lavoro e sull'imprenditorialità ». L'esigenza di affiancare l'attività di impresa al principio lavoristico appare necessaria, al fine di evidenziare come solo dalla corretta interrelazione tra lavoro ed impresa possano generarsi crescita e benessere per tutta la popolazione.

Anche l'articolo 3 viene modificato integrandolo con un richiamo al concetto di felicità: « È compito della Repubblica federale rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà, la sicurezza, l'uguaglianza e la felicità dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

Altro importante principio è quello relativo al sistema tributario, che deve essere sì informato a criteri di progressività ma, soprattutto, strutturato a livello federale, statale e comunale, con una imposta sul reddito che non deve superare dei limiti fisiologici, previsti nella stessa Carta fondamentale.

Dal punto di vista prettamente istituzionale, il Parlamento resta bicamerale e composto dalla Camera dei deputati e da un'assemblea propriamente federale, il Senato, eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini contestualmente all'elezione della rispettiva Assemblea rappresentativa territoriale.

La Camera dei deputati si compone di 400 membri, mentre il Senato di 200 senatori elettivi, cui si aggiungono ulteriori 20 senatori eletti nell'ambito della circoscrizione Estero.

Il potere esecutivo resta attribuito al Governo, composto però dal Presidente federale e dai Ministri, i quali non sono legati da alcun rapporto fiduciario nei confronti delle Camere.

Il Presidente federale è infatti eletto a suffragio universale e diretto, con sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Accanto al Presidente si introduce la figura del Vicepresidente, eletto in modo contestuale e chiamato non soltanto ad esercitarne le funzioni nei casi in cui egli non possa adempierle, ma anche a sostituirlo in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni. Il Presidente e il suo Vice sono eletti per cinque anni e possono essere rieletti solo una volta.

Il Governo federale risulta quindi composto dal Presidente federale e dai Ministri, i quali vengono nominati e revocati dal Presidente stesso.

Una notevole impronta riformatrice caratterizza anche il potere giudiziario, in relazione al quale si realizza - per la prima volta - una vera e propria separazione delle carriere tra magistrati requirenti e magistrati giudicanti. Assunti attraverso concorsi autonomi, sono inquadrati in due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Sempre in tema di giustizia, si prevede che il pubblico ministero abbia la facoltà - e non già l'obbligo - di esercitare l'azione penale, sopprimendo quindi un principio che non ha avuto concreta attuazione.

In tema di forma di Stato ed enti territoriali, il nuovo articolo 114 prevede che la Repubblica federale sia costituita dai Comuni, dagli Stati e dalla Federazione. Gli Stati federati sono 20 e corrispondono alle attuali regioni, i cui stemmi saranno rappresentati nella Bandiera italiana.

Ciascuno Stato ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina le condizioni di autonomia, la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Gli organi istituzionali sono il Parlamento, il Governo e il Governatore.

Quanto al riparto di competenze tra Federazione e Stati, infine, il nuovo articolo 117 elenca tutte le materie di potestà legislativa federale, lasciando alla potestà statale tutte le restanti materie. Non esistono più materie di competenza concorrente, in modo da eliminare il contenzioso che la riforma del 2001 aveva prodotto.

L'Italia ha problemi strutturali che ci trasciniamo da decenni e che lentamente stanno conducendo il nostro Paese nel baratro: pertanto, servono cambiamenti istituzionali importanti.

Soltanto cambiando le sue fondamenta, cioè la Carta costituzionale, l'Italia potrà risalire.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**TITOLO I****MODIFICHE AI PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE****Art. 1.**

*(Modifica all'articolo 1
della Costituzione)*

1. All'articolo 1 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'Italia è una Repubblica federale democratica, denominata Stati Uniti d'Italia, fondata sul lavoro e sull'imprenditorialità».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 3
della Costituzione)*

1. All'articolo 3 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«È compito della Repubblica federale rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà, la sicurezza, l'uguaglianza e la felicità dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 4
della Costituzione)*

1. All'articolo 4 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Repubblica federale riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e all'esercizio

dell'attività di impresa e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto ».

Art. 4.

*(Modifica dell'articolo 6
della Costituzione)*

1. L'articolo 6 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - La Repubblica federale tutela con apposite norme le minoranze linguistiche e le lingue territoriali ».

Art. 5.

*(Modifica dell'articolo 11
della Costituzione)*

1. L'articolo 11 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 11. - Gli Stati Uniti d'Italia promuovono le relazioni internazionali e diplomatiche; ripudiano la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consentono, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessari ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuovono e favoriscono le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo ».

Art. 6.

*(Modifica all'articolo 12
della Costituzione)*

1. All'articolo 12 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con i venti stemmi che rappresentano gli Stati federati ».

TITOLO II

MODIFICHE ALLA PARTE PRIMA DELLA
COSTITUZIONE

Art. 7.

*(Modifica all'articolo 18
della Costituzione)*

1. All'articolo 18 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Gli Stati federati stabiliscono le modalità di promozione e finanziamento delle associazioni meritevoli».

Art. 8.

*(Modifica all'articolo 24
della Costituzione)*

1. All'articolo 24 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«La legge assicura la piena tutela alle vittime dei reati».

Art. 9.

*(Modifiche all'articolo 34
della Costituzione)*

1. All'articolo 34 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

b) all'ultimo comma, le parole: «La Repubblica rende effettivo» sono sostituite dalle seguenti: «La Federazione e gli Stati federati rendono effettivo».

Art. 10.

*(Modifica all'articolo 39
della Costituzione)*

1. All'articolo 39 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I bilanci dei sindacati devono essere pubblici».

Art. 11.

*(Modifica all'articolo 41
della Costituzione)*

1. All'articolo 41 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Federazione promuove, anche attraverso le proprie sedi di rappresentanza diplomatica, l'attività delle imprese italiane che operano all'estero».

Art. 12.

*(Modifica all'articolo 53
della Costituzione)*

1. All'articolo 53 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Il sistema tributario è strutturato a livello federale, statale e comunale ed è informato a criteri di progressività.

I redditi percepiti non possono essere sottoposti a tassazione in misura superiore al 10 per cento a livello federale, al 15 per cento a livello statale e al 5 per cento a livello comunale.».

TITOLO III
MODIFICHE ALLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

CAPO I
MODIFICHE AL TITOLO I

Art. 13.

(Modifica della rubrica)

1. La rubrica del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Il Parlamento federale ».

Art. 14.

(Il Parlamento federale)

1. All'articolo 55 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato federale »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « Il Parlamento » è inserita la seguente: « federale ».

Art. 15.

(La Camera dei deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il numero dei deputati è di quattrocento »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli

abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 16.

(Il Senato federale)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 57. - Il Senato federale è eletto su base statale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. In ogni Stato, i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo Parlamento, con il sistema elettorale definito con legge statale.

Il numero dei senatori è di duecentoventi, venti dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuno Stato può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra gli Stati, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione degli Stati, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 17.

*(Modifica dell'articolo 58
della Costituzione)*

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età ».

Art. 18.

(Suppressione dei senatori di diritto e a vita)

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 19.

(Modifica dell'articolo 60 della Costituzione)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuno Stato rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori del medesimo Stato.

La durata della Camera dei deputati e di ciascun Parlamento statale non può essere prorogata se non per legge federale e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Parlamento statale è prorogato anche il mandato dei rispettivi senatori in carica ».

Art. 20.

(Modifica dell'articolo 61 della Costituzione)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 61. - Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente ».

Art. 21.

*(Modifica all'articolo 62
della Costituzione)*

1. All'articolo 62, secondo comma, della Costituzione, le parole: « o del Presidente della Repubblica » sono soppresse.

Art. 22.

*(Modifiche all'articolo 64
della Costituzione)*

1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, la parola: « Parlamento » è sostituita dalle seguenti: « Parlamento a Camere riunite »;

b) al quarto comma, la parola: « Governo » è sostituita dalle seguenti: « Governo federale »;

c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze ».

Art. 23.

*(Modifica all'articolo 65
della Costituzione)*

1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La legge federale determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore sono determinati con legge statale ».

Art. 24.

*(Modifica dell'articolo 67
della Costituzione)*

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 67. – Ogni membro del Parlamento federale rappresenta la Federazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato ».

Art. 25.

(Modifica della rubrica della sezione II)

1. La rubrica della sezione II del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « La formazione delle leggi federali ».

Art. 26.

*(Modifica all'articolo 71
della Costituzione)*

1. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: « al Governo, » sono soppresse.

Art. 27.

*(Modifica all'articolo 72
della Costituzione)*

1. All'articolo 72, terzo comma, della Costituzione, le parole: « il Governo o » sono soppresse.

Art. 28.

(Veto sospensivo)

1. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente federale »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se le Camere approvano, ciascuna deliberando a maggioranza dei tre quinti dei componenti, la legge rinviata per una nuova deliberazione, questa deve essere promulgata. ».

Art. 29.

(Stato di guerra)

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 78. - La Camera dei deputati e il Senato federale deliberano con legge, approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera, lo stato di guerra e conferiscono al Governo federale i poteri necessari ».

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO II

Art. 30.

(Modifica della rubrica)

1. La rubrica del titolo II della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Il Presidente federale ».

Art. 31.

*(Elezione del Presidente federale
e del Vicepresidente)*

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 83. - Il Presidente federale e il Vicepresidente sono eletti a suffragio universale e diretto. I candidati alla rispettiva ca-

rica si presentano all'elezione in collegamento tra loro.

L'elezione del Presidente ha luogo con sistema maggioritario ed eventuale turno di ballottaggio.

Al primo turno, è eletto Presidente il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi.

Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al terzo comma, il quattordicesimo giorno successivo si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito al primo turno il maggior numero dei voti validamente espressi. Al ballottaggio, è eletto Presidente il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Contestualmente all'elezione del Presidente, è eletto Vicepresidente il candidato a questi collegato.

Il procedimento di elezione del Presidente federale e del Vicepresidente è stabilito con legge federale approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera ».

Art. 32.

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 84. - Può essere eletto Presidente federale ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente federale è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge federale.

I requisiti per l'elezione alla carica di Vicepresidente e il regime di incompatibilità sono quelli previsti per il Presidente ».

Art. 33.

*(Durata in carica del Presidente federale
e del Vicepresidente)*

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 85. – Il Presidente federale e il Vicepresidente sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili una sola volta.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente e del Vicepresidente, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato ».

Art. 34.

(Supplenza)

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 86. – Le funzioni del Presidente federale, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente federale, il Vicepresidente ne esercita le funzioni sino alla scadenza del mandato del Presidente cessato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Vicepresidente che esercita le funzioni del Presidente, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente federale e del nuovo Vicepresidente, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni ».

Art. 35.

(Poteri del Presidente federale)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente federale è il capo della Federazione e rappresenta l'unità federale »;

b) al terzo comma, le parole: « delle nuove Camere » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati »;

c) il quarto comma è abrogato;

d) al quinto comma, le parole: « Promulga le leggi » sono sostituite dalle seguenti: « Promulga le leggi federali »;

e) al settimo comma, le parole: « i funzionari dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « i funzionari federali »;

f) il decimo comma è abrogato;

g) al dodicesimo comma, la parola: « Repubblica » è sostituita dalla seguente: « Federazione ».

Art. 36.

(Abrogazione dell'articolo 88 della Costituzione)

1. L'articolo 88 della Costituzione è abrogato.

Art. 37.

(Abrogazione dell'articolo 89 della Costituzione)

1. L'articolo 89 della Costituzione è abrogato.

Art. 38.

(Reati presidenziali)

1. L'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 90. – Il Presidente federale e il Vicepresidente, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, sono giudicati dalla Corte costituzionale, previa messa in stato di accusa deliberata dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri ».

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III

Art. 39.

(Modifica della rubrica)

1. La rubrica del titolo III della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Il Governo federale ».

Art. 40.

(Modifica della rubrica della sezione I)

1. La rubrica della sezione I del titolo III della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Il Presidente federale e i Ministri ».

Art. 41.

(Il Governo federale)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 92. – Il Governo federale è composto dal Presidente federale e dai Ministri.

Il Presidente federale nomina e revoca i Ministri ».

Art. 42.

(Giuramento dei Ministri)

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 93. - Prima di assumere le funzioni, i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente federale ».

Art. 43.

(Abrogazione dell'articolo 94 della Costituzione)

1. L'articolo 94 della Costituzione è abrogato.

Art. 44.

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 95. - Il Presidente federale dirige la politica generale del Governo federale e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri.

La legge federale provvede all'ordinamento della Presidenza federale e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri

Il Presidente federale e i Ministri nominano e revocano i dirigenti apicali delle pubbliche amministrazioni ».

Art. 45.

(Reati ministeriali)

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 96. - I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale ».

Art. 46.

(Modifiche all'articolo 97 della Costituzione)

1. All'articolo 97 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le pubbliche amministrazioni assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La retribuzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è determinata in base al merito. L'avanzamento della carriera avviene soltanto per merito e per obiettivi ».

Art. 47.

(Modifiche all'articolo 98 della Costituzione)

1. All'articolo 98 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « Nazione » è sostituita dalla seguente: « Federazione »;

b) al terzo comma, le parole: « Si possono con legge stabilire » sono sostituite dalle seguenti: « La legge federale stabilisce ».

Art. 48.

(Suppressione del CNEL)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO IV

Art. 49.

(Modifica della rubrica)

1. La rubrica del titolo IV della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « L'ordine giudiziario ».

Art. 50.

(Modifica della rubrica della sezione I)

1. La rubrica della sezione I del titolo IV della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Ordinamento dei magistrati ».

Art. 51.

(Modifica all'articolo 102 della Costituzione)

1. All'articolo 102, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: « magistrati ordinari » sono inserite le seguenti: « , assunti a seguito di concorso pubblico, di elezione o di nomina onoraria, ».

Art. 52.

(Consiglio superiore della magistratura giudicante e Consiglio superiore della magistratura requirente)

1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 104. - L'ordine giudiziario è costituito dalla magistratura giudicante e dalla magistratura requirente ed è autonomo e indipendente da ogni potere.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è composto dal primo Presidente della Corte di cassazione, che ne fa parte di diritto, e da un numero di componenti definito con legge federale. I componenti non di diritto sono individuati per due terzi tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge federale e per un terzo mediante sorteggio da un elenco di cittadini, scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento federale compila ogni quattro anni secondo modalità definite con legge federale. Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i componenti estratti a sorte. I membri non di diritto del Consiglio durano in carica quattro anni. Una volta cessati dalla carica, non possono essere immediatamente preposti alla medesima. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento federale, di un Parlamento statale, di un consiglio comunale o di un ente di diritto pubblico.

Il Consiglio superiore della magistratura requirente è composto dal Procuratore generale della Corte di cassazione, che ne fa parte di diritto, e da un numero di componenti definito con legge federale. I componenti non di diritto sono individuati per metà tra i pubblici ministeri ordinari con le modalità stabilite dalla legge federale e per metà mediante sorteggio da un elenco di cittadini, scelti tra professori ordinari di uni-

versità in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento federale compila ogni quattro anni secondo modalità definite con legge federale. Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i componenti estratti a sorte. I membri non di diritto del Consiglio durano in carica quattro anni. Una volta cessati dalla carica, non possono essere immediatamente preposti alla medesima. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento federale, di un Parlamento statale, di un consiglio comunale o di un ente di diritto pubblico.

I magistrati facenti parte della magistratura giudicante e della magistratura requirente non possono svolgere attività politica ».

Art. 53.

(Modifica dell'articolo 105 della Costituzione)

1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati giudicanti. Altre competenze possono essere attribuite con legge costituzionale.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati requirenti. Altre competenze possono essere attribuite con legge costituzionale ».

Art. 54.

(Nomine dei magistrati)

1. L'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 106. - Le nomine dei magistrati giudicanti hanno luogo per concorso. Le nomine dei magistrati requirenti hanno luogo per concorso separato e per elezione popolare, secondo le modalità stabilite dalla legge federale.

Le norme sull'ordinamento giudiziario possono prevedere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Le norme sull'ordinamento giudiziario possono prevedere la nomina di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio, in tutti i gradi e per tutte le funzioni della magistratura giudicante ».

Art. 55.

(Inamovibilità dei magistrati)

1. All'articolo 107 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« I magistrati giudicanti e requirenti sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione rispettivamente del Consiglio superiore della magistratura giudicante o del Consiglio superiore della magistratura requirente, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso »;

b) il terzo comma è abrogato.

Art. 56.

*(Modifica all'articolo 110
della Costituzione)*

1. All'articolo 110 della Costituzione, le parole: « Consiglio superiore della magistratura » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente ».

Art. 57.

(Esercizio dell'azione penale)

1. All'articolo 112 della Costituzione, le parole: « l'obbligo » sono sostituite dalle seguenti: « la facoltà ».

Art. 58.

(Responsabilità civile dei magistrati)

1. All'articolo 113 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti, al pari degli altri funzionari e dipendenti della pubblica amministrazione. La legge federale disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale. La responsabilità civile dei magistrati si estende alla Federazione ».

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V

Art. 59.

(Modifica della rubrica)

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla

seguinte: « Ordinamento federale della Repubblica ».

Art. 60.

(Ordinamento federale della Repubblica)

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 114. - La Repubblica federale è costituita dai Comuni, dagli Stati e dalla Federazione.

Gli Stati dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo la Costituzione e i rispettivi statuti. Le medesime forme e condizioni di autonomia sono attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano, istituite nel Trentino-Alto Adige/Südtirol.

I Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Federazione. La legge federale ne disciplina l'ordinamento, conferendo adeguate forme di autonomia ».

Art. 61.

(Abrogazione dell'articolo 116 della Costituzione)

1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

Art. 62.

(Potestà legislativa della Federazione e degli Stati)

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dalla Federazione e dagli Stati nel rispetto della Costituzione, nonché dei vin-

coli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

La Federazione ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali della Federazione; rapporti della Federazione con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza federale; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile federale; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi federali e relative leggi elettorali; *referendum* federali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa federale e degli enti pubblici federali;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) giurisdizione e norme processuali di livello federale; ordinamento civile e penale di livello federale; giustizia amministrativa federale;

l) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio federale;

m) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni;

n) dogane, protezione dei confini federali e profilassi internazionale;

o) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione federale, statale e locale; opere dell'ingegno;

p) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Spetta agli Stati la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione federale.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma, possono essere attribuite agli Stati secondo le disposizioni dei rispettivi statuti.

Gli Stati, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge federale, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta alla Federazione nelle materie di legislazione federale, salva delega agli Stati. La potestà regolamentare spetta agli Stati in ogni altra materia. I Comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi statali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge statale ratifica le intese dello Stato con altri Stati federati per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di loro competenza gli Stati possono concludere accordi con Stati esteri e intese con enti territoriali interni ad altro

Stato estero, nei casi e con le forme disciplinati da leggi federali. ».

Art. 63.

(Funzioni amministrative)

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite agli Stati e alla Federazione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge federale o statale, secondo le rispettive competenze.

La legge federale disciplina forme di coordinamento tra Federazione e Stati nella materia dell'immigrazione.

Federazione, Stati e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà ».

Art. 64.

(Federalismo fiscale)

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 119. - I Comuni e gli Stati hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni e gli Stati hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della

finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge federale istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. L'assegnazione di fondi per finalità perequative è subordinata al commissariamento dell'ente territoriale e alla predisposizione di un piano di sviluppo del territorio.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni e agli Stati di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, la Federazione destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni e Stati.

I Comuni e gli Stati hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge federale. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuno Stato sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia della Federazione sui prestiti dagli stessi contratti ».

Art. 65.

(Potere sostitutivo della Federazione)

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 120. - Uno Stato non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra gli altri Stati, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose

tra gli Stati, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio federale.

Il Governo federale può sostituirsi a organi degli Stati e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa dell'Unione europea oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge federale definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Nel caso in cui la Federazione venga meno al rispetto di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da obblighi internazionali per responsabilità di uno o più Stati, essa si rivale sullo Stato o sugli Stati responsabili fino alla metà dell'eventuale onere ».

Art. 66.

(Organi statali)

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 121. - Sono organi statali: il Parlamento, il Governo e il Governatore.

Il Parlamento esercita le potestà legislative attribuite allo Stato e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi federali. Può fare proposte di legge al Parlamento federale.

Il Governo è l'organo esecutivo degli Stati.

Il Governatore rappresenta lo Stato; dirige la politica governativa e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti statali; dirige le funzioni amministrative de-

legate dalla Federazione, conformandosi alle istruzioni del Governo federale ».

Art. 67.

(Parlamenti statali)

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 122. - Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Parlamento o a un Governo statali e ad una delle Camere del Parlamento federale, ad un altro Parlamento o Governo statali, ovvero al Parlamento europeo.

Il Parlamento statale elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I parlamentari statali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ».

Art. 68.

(Statuti)

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 123. - Ciascuno Stato ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina le condizioni di autonomia, la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi dello Stato e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti statali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Parlamento dello Stato a maggioranza assoluta dei componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo federale può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale en-

tro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori dello Stato o un quinto dei componenti il Parlamento statale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Stato, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra lo Stato e gli enti locali ».

Art. 69.

*(Abrogazione dell'articolo 125
della Costituzione)*

1. L'articolo 125 della Costituzione è abrogato.

Art. 70.

*(Abrogazione dell'articolo 126
della Costituzione)*

1. L'articolo 126 della Costituzione è abrogato.

Art. 71.

*(Modifica dell'articolo 127
della Costituzione)*

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 127. - Il Governo federale, quando ritenga che una legge statale ecceda la competenza dello Stato, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Lo Stato, quando ritenga che una legge federale o un atto avente valore di legge federale o una legge di un altro Stato ledano la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge ».

Art. 72.

(Stati membri della Federazione)

1. All'articolo 131 della Costituzione, l'alinea è sostituito dal seguente: « La Federazione è composta dai seguenti Stati: ».

Art. 73.

(Modifica delle circoscrizioni statali)

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 132. - Si può con legge costituzionale, sentiti i Parlamenti statali, disporre la fusione di Stati esistenti o la creazione di nuovi Stati con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può con legge costituzionale, approvata in seconda deliberazione con la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera, disporre la creazione di nuovi Stati o il mutamento delle circoscrizioni statali per l'incorporazione di territori o Stati esterni alla Federazione.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge federale, sentiti i Parlamenti statali, consentire che i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da uno Stato ed aggregati ad un altro ».

Art. 74.

(Modifica delle circoscrizioni comunali)

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 133. - Lo Stato, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni ».

CAPO VI

MODIFICHE AL TITOLO VI

Art. 75.

(Modifica dell'articolo 134 della Costituzione)

1. L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:

a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, federali e statali;

b) sui conflitti di attribuzione tra i poteri della Federazione e su quelli tra la Federazione e gli Stati, e tra gli Stati;

c) sulle accuse promosse contro il Presidente federale e il Vicepresidente, a norma della Costituzione ».

Art. 76.

(Modifiche all'articolo 135 della Costituzione)

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « nominati per un terzo dal Presidente della Repub-

blica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune » sono sostituite dalle seguenti: « eletti per un terzo dalla Camera dei deputati, per un terzo dal Senato federale »;

b) al terzo comma, le parole: « sono nominati » sono sostituite dalle seguenti: « restano in carica » e le parole: « nuovamente nominati » sono sostituite dalle seguenti: « nuovamente eletti »;

c) al sesto comma le parole: « membro del Parlamento, di un Consiglio regionale » sono sostituite dalle seguenti: « membro del Parlamento federale, di un Parlamento statale »;

d) al settimo comma, dopo la parola: « Parlamento » è inserita la seguente: « federale ».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77.

*(Disposizioni consequenziali
e di coordinamento)*

1. All'articolo 2 della Costituzione, dopo la parola: « Repubblica » è inserita la seguente: « federale ».

2. All'articolo 5 della Costituzione, dopo la parola: « Repubblica » è inserita la seguente: « federale » e le parole: « dallo Stato » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Federazione ».

3. All'articolo 7, primo comma, della Costituzione, le parole: « Lo Stato » sono sostituite dalle seguenti: « La Repubblica federale ».

4. All'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, le parole: « lo Stato » sono sostituite dalle seguenti: « la Federazione ».

5. All'articolo 9 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: « Repubblica » è inserita la seguente: « federale » e dopo la parola: « cultura » sono inserite le seguenti: « , la bellezza »;

b) al secondo comma, la parola: « Nazione » è sostituita dalla seguente: « Federazione ».

6. L'articolo 28 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 28. - I funzionari e i dipendenti della Federazione, degli Stati e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende alla Federazione, agli Stati e agli enti pubblici. ».

7. All'articolo 29, primo comma, della Costituzione, dopo la parola: « Repubblica » è inserita la seguente: « federale ».

8. All'articolo 33 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Repubblica federale detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole per tutti gli ordini e gradi d'intesa con i singoli Stati »;

b) al terzo comma, le parole: « senza oneri per lo Stato » sono sostituite dalle seguenti: « senza oneri per la finanza pubblica »;

c) all'ultimo comma, le parole: « dello Stato » sono soppresse.

9. All'articolo 35, primo comma, della Costituzione, le parole: « La Repubblica tutela » sono sostituite dalle seguenti: « La Federazione e gli Stati tutelano ».

10. All'articolo 42 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « allo Stato » sono sostituite dalle seguenti: « alla Federazione, agli Stati »;

b) al quarto comma, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Federazione e degli Stati ».

11. All'articolo 43 della Costituzione, le parole: « allo Stato » sono sostituite dalle seguenti: « alla Federazione, agli Stati ».

12. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: « delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « del Senato federale ».

13. All'articolo 68 della Costituzione, la parola: « Parlamento », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « Parlamento federale ».

14. All'articolo 69 della Costituzione, la parola: « Parlamento » è sostituita dalle seguenti: « Parlamento federale ».

15. All'articolo 73, primo comma, della Costituzione, le parole: « Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente federale ».

16. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « legge », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « legge federale » e le parole: « Consigli regionali » sono sostituite dalle seguenti: « Parlamenti statali »;

b) al quinto comma, la parola: « legge » è sostituita dalle seguenti: « legge federale ».

17. All'articolo 76 della Costituzione, la parola: « Governo » è sostituita dalle seguenti: « Governo federale ».

18. All'articolo 77 della Costituzione, la parola: « Governo », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « Governo federale ».

19. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Lo Stato » sono sostituite dalle seguenti: « La Federazione »;

b) al quarto comma, la parola: « Governo » è sostituita dalle seguenti: « Governo federale ».

20. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 91. - Il Presidente federale, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica federale e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune ».

21. All'articolo 100 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: « Governo » è sostituita dalle seguenti: « Governo federale », le parole: « bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « bilancio federale », la parola: « legge » è sostituita dalle seguenti: « legge federale » e le parole: « lo Stato » sono sostituite dalle seguenti: « la Federazione »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La legge federale assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo federale ».

22. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: « Consigli regionali » sono sostituite dalle seguenti: « Parlamenti statali ».

23. All'articolo 137, secondo comma, della Costituzione, le parole: « legge ordinaria » sono sostituite dalle seguenti: « legge federale ».

24. All'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, le parole: « Consigli re-

gionali » sono sostituite dalle seguenti:
« Parlamenti statali ».

Art. 78.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione e comunque sino all'adeguamento delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati ai principi di cui alla presente legge costituzionale, l'elezione della Camera dei deputati è disciplinata dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. In sede di prima applicazione e comunque sino alla data di entrata in vigore delle leggi statali per l'elezione dei senatori, di cui all'articolo 57, primo comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato ai sensi della presente legge costituzionale, l'elezione del Senato federale è disciplinata dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. L'elezione è indetta dal Presidente della Repubblica e si svolge contestualmente a quella della Camera dei deputati. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; la ripartizione dei seggi fra gli Stati si effettua in proporzione alla popolazione dei medesimi Stati, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. senatori eletti restano in carica sino all'elezione dei nuovi senatori secondo le rispettive norme statali di cui all'articolo 57, primo comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato ai sensi della presente legge costituzionale.

3. I senatori di diritto e a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato federale, nel rispetto delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato federale ai fini del loro adeguamento ai principi di cui alla presente legge costituzionale.

5. In sede di prima applicazione, le elezioni del Presidente federale e del Vicepresidente sono indette dal Presidente della Camera dei deputati entro novanta giorni dalla data della prima riunione della medesima Camera, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Le elezioni hanno luogo entro i sessanta giorni successivi. La legge che disciplina l'elezione del Presidente federale e del Vicepresidente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 83 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è approvata dal Parlamento federale entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati.

6. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente federale, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle relative risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

7. In sede di prima applicazione e sino alla effettiva costituzione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, le funzioni di cui all'articolo 104 della Costituzione, come modificato ai sensi della presente legge costituzionale, sono svolte dal Consiglio superiore della magistratura in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.

8. In sede di prima applicazione, l'adeguamento degli Statuti di cui agli articoli 116 e 123 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è disciplinato ai sensi dell'articolo 123, secondo e terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Sino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti di cui all'articolo 123 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

9. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato ai sensi della presente legge costituzionale.

10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato ai sensi della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Presidente della Repubblica o eletti dal Parlamento in seduta comune, le nuove elezioni sono attribuite alternativamente, nell'ordine,

alla Camera dei deputati e al Senato federale.

Art. 79.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.

2. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla data delle prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato federale successive all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, salvo quelle previste dall'articolo 78 che sono immediatamente efficaci. Fino alla predetta data, continuano ad applicarsi le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

€ 4,00